II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 maggio 1982

recante seconda modifica della direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(82/368/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che nel quadro dell'applicazione della direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (4), modificata dalla direttiva 79/661/CEE (5), è risultato opportuno apportare alcune modifiche agli allegati II, III, IV e V ;

considerando che, ai fini della tutela della sanità pubblica, è necessario adottare disposizioni che rendano obbligatoria un'avvertenza sull'etichetta dei prodotti cosmetici contenenti acido tioglicolico, suoi sali ed esteri ;

considerando che l'utilizzazione dell'acqua ossigenata non è limitata ai coloranti d'ossidazione per la tintura dei capelli e che occorre pertanto autorizzare la presenza di questa sostanza anche nei preparati per il trattamento dei capelli, con l'obbligo di riportare sull'etichetta alcune avvertenze allo scopo di tutelare la salute ;

considerando che in determinate condizioni non è necessario indicare sull'etichetta il tenore di formaldeide, quando questa sostanza non è impiegata come ingrediente del prodotto cosmetico ma è inevitabilmente presente come residuo del trattamento delle materie prime ;

considerando che è opportuno precisare il campo di applicazione e/o l'uso dell'idrochinone ;

considerando che occorre stabilire la concentrazione massima di potassa caustica o di soda caustica autorizzata nei prodotti per la depilazione ;

considerando che è possibile prendere una decisione per quanto riguarda le sostanze elencate nell'allegato IV (parte prima) della direttiva 76/768/CEE, in conformità del suo articolo 5 ;

considerando che l'allegato IV (parti seconda e terza) della stessa direttiva non concorda con l'elenco dei coloranti effettivamente impiegati nella preparazione dei

(1) GU n. C 165 del 2. 7. 1979, pag. 52.
(2) GU n. C 175 del 14. 7. 1980, pag. 88.
(3) GU n. C 83 del 2. 4. 1980, pag. 7.
(4) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.
(5) GU n. L 192 del 31. 7. 1979, pag. 35.

prodotti cosmetici e che è dunque opportuno aggiornarlo ;

considerando che in base alle più recenti ricerche scientifiche e tecniche può stabilirsi un elenco delle sostanze autorizzate come conservanti ;

considerando che è opportuno prevedere una procedura rapida per l'aggiornamento degli allegati ;

considerando che la presenza di tracce di sostanze il cui uso nei prodotti cosmetici è vietato in base all'allegato II della direttiva 76/768/CEE è tecnicamente inevitabile anche osservando procedimenti corretti di fabbricazione e che pertanto è opportuno adottare alcune disposizioni a tale riguardo ;

considerando che le versioni in lingua inglese, tedesca e olandese della direttiva 76/768/CEE contengono errori tipografici che è opportuno rettificare,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata conformemente alle disposizioni che seguono.

Articolo 2

L'allegato II è modificato come segue :

— sostituire il titolo con :

« Elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici » ;

— sostituire il n. 46, bario (sali di), con :

« Bario (sali di), salvo il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III (parte prima), le lacche a base di solfato di bario e i pigmenti preparati con coloranti indicati nell'allegato III (parte seconda) e nell'allegato IV (parte seconda e parte terza) recanti l'indice : 1 (Ba) » ;

— sostituire il n. 191, fluoridrico (acido), con :

« Fluoridrico (acido), suoi sali, suoi composti complessi e gli idrofluoruri, salvo quelli nominati nell'allegato III (parte prima) » ;

— sostituire il n. 221, mercurio e suoi composti, con :

« Mercurio e suoi composti, salvo quelli nominati nell'allegato V e nell'allegato VI (parte seconda) » ;

— sostituire il n. 268, fenolo e suoi sali alcalini, tranne le eccezioni previste all'allegato III, con :

« Acido picrico » ;

— sostituire il n. 321, tiourea e suoi derivati, salvo quelli nominati nell'allegato IV (parte prima), con :

« Tiourea e suoi derivati, salvo quello nominato nell'allegato III (parte prima) » ;

— sostituire il n. 350, tetrabromosalicilanilidi, con :

« Tetrabromosalicilanilidi, salvo come impurità del tribromosalicilanilide secondo i criteri stabiliti nell'allegato IV (parte prima) » ;

— sostituire il n. 351, dibromosalicilanilidi [per es. : metabromsalanum (*) e dibromsalanum (*)], con :

« Dibromosalicilanilidi, salvo come impurità del tribromosalicilanilide secondo i criteri stabiliti nell'allegato IV (parte prima) » ;

— sostituire il n. 360, olio di sassafras officinale Nees contenente safrolo, con :

« Safrolo, salvo tenori normali degli oli naturali utilizzati e a condizione che la concentrazione non sia superiore a

100 ppm nel prodotto finito

50 ppm nei prodotti per la cura dei denti e della bocca, a condizione che il safrolo non sia presente nei dentifrici per bambini ».

Articolo 3

1. L'allegato III (parte prima) è sostituito dall'allegato costituente l'allegato 1 della presente direttiva.

2. L'allegato III (parte seconda) è modificato come segue :

a) **Rossi**

— Nella terza e nella sesta colonna sopprimere :

— E 180 per il colorante n. 10, corrispondente al n. 15 850 del color index ;

— E 420 per il colorante n. 26, corrispondente al n. 77 015 del color index.

— Nella seconda colonna sostituire :

15 630 Ba con 15 630 : 1 (Ba),
15 630 Sr con 15 630 : 3 (Sr),
15 865 Sr con 15 865 : 3 (Sr),
45 170 Ba con 45 170 : 1 (Ba).

b) **Arancioni e gialli**

— Per il colorante n. 23, sostituire nella seconda colonna il n. 45 395 con 45 396.

c) **Verdi e blu**

— Per il colorante n. 4, corrispondente al n. 44 090 del color index, inserire il n. E 142 nella terza e nella sesta colonna.

d) **Violetti, bruni, neri e bianchi**

— Sopprimere il colorante n. 8, corrispondente al n. 77 005 del color index.

— Nella terza e nella sesta colonna sopprimere rispettivamente « parte di E 153 » ed « E 153 » per i coloranti nn. 12 e 13, corrispondenti ai nn. 77 266 e 77 267 del color index.

— Aggiungere il numero d'ordine 26 e inserire in corrispondenza di esso, nella terza e nell'ultima colonna, il n. E 153.

e) **Nota (4) in calce**

— Aggiungere il seguente periodo :

« Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali riportati nell'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora il numero E sia stato soppresso in questa direttiva. ».

Articolo 4

1. L'allegato IV (parte prima) è sostituito dall'allegato costituente l'allegato 2 della presente direttiva.

2. L'allegato IV (parte seconda) è modificato come segue :

a) **Rossi**

— Sopprimere i seguenti coloranti :

Numero d'ordine	Numero del color index
2	12 350
3	12 385
14	75 580

— Per il numero d'ordine 5, sostituire nella seconda colonna i nn. 15 500 e 15 500 Ba con 17 200 e sopprimere l'indicazione relativa al campo d'applicazione nella quarta colonna.

— Per il colorante n. 6, sostituire nella seconda colonna 15 585 Ba con 15 585 : 1 (Ba).

b) **Arancioni e gialli**

— Per il numero d'ordine 2, sostituire nella seconda colonna il n. 45 340 del color index con 40 850 e aggiungere nella terza e nella sesta colonna il n. E 161g.

d) **Violetti, bruni, neri e bianchi**

— Sopprimere il colorante n. 8, corrispondente al n. 77 718 del color index.

e) **Nota (4) in calce**

— Aggiungere il seguente periodo :

« Essi continuano ad essere soggetti ai criteri generali riportati nell'allegato III della direttiva del 1962 relativa ai coloranti qualora il numero E sia stato soppresso in questa direttiva ».

3. L'allegato IV (parte terza) è sostituito dall'allegato costituente l'allegato 3 della presente direttiva.

Articolo 5

Nell'allegato V :

— sostituire il punto :

2. Esaclorofene (per tutti gli usi, escluso l'uso di cui all'allegato III, parte prima)

con :

« 2. Esaclorofene (per tutti gli usi, escluso l'uso di cui all'allegato VI, parte prima) » ;

— sostituire il punto :

5. Stronzio e suoi sali, esclusi quelli dei coloranti di cui all'allegato III, parte seconda, e all'allegato IV, parte seconda e parte terza

con :

« 5. Stronzio e suoi sali, esclusi il solfuro di stronzio alle condizioni previste nell'allegato III (parte prima) e i sali di stronzio dei coloranti di cui all'allegato III (parte seconda) e all'allegato IV (parte seconda e parte terza) e recanti l'indice : 3 (Sr) » ;

— sostituire il punto :

6. Zirconio e suoi derivati

con :

« 6. Zirconio e suoi composti » ;

— aggiungere :

« 10. Cloroformio

11. Idrochinone, come agente schiarente della pelle ».

Articolo 6

È aggiunto un allegato VI, in cui si elencano le sostanze autorizzate come conservanti nella fabbricazione dei prodotti cosmetici, alle condizioni stabilite in detto allegato e nella sua premessa.

Articolo 7

L'articolo 4 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 4*

1. Fatti salvi gli obblighi generali loro imposti dall'articolo 2, gli Stati membri vietano l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono :

a) (immutato)

b) (immutato)

c) (immutato)

d) (immutato)

e) conservanti diversi da quelli elencati nella parte prima dell'allegato VI ;

f) conservanti elencati nella parte prima dell'allegato VI, oltre i limiti stabiliti e in condizioni diverse da quelle indicate, a meno che non vengano usate altre concentrazioni per scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto.

2. Si tollera la presenza di tracce delle sostanze elencate nell'allegato II a condizione che essa sia tecnicamente inevitabile, nonostante l'osservanza di procedimenti corretti di fabbricazione e purché sia conforme all'articolo 2 ».

Articolo 8

L'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 5*

Sino al 31 dicembre 1985, gli Stati membri autorizzano l'immissione in commercio dei prodotti cosmetici che contengono :

a) (immutato)

b) (immutato)

c) (immutato)

d) i conservanti elencati nella parte seconda dell'allegato VI, nei limiti stabiliti e alle condizioni indicate ; tali sostanze possono tuttavia essere utilizzate in altre concentrazioni per scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto.

A decorrere dal 1° gennaio 1986 tali sostanze, coloranti e conservanti saranno :

— o definitivamente autorizzati ;

— o definitivamente vietati (allegato II) ;

— o mantenuti per un periodo determinato nell'allegato IV o VI ;

— o soppressi da tutti gli allegati ».

Articolo 9

All'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), i termini « allegati III e IV » sono sostituiti da « allegati III, IV e VI ».

Articolo 10

L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 8*

1. (immutato)

2. Con la stessa procedura vengono adottate, previa consultazione del comitato scientifico di cosmetologia, su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico gli allegati dal II al VI.

Tuttavia, per quanto riguarda gli allegati dal III al VI, questa procedura sarà applicabile fino al 31 dicembre 1988. Al più tardi sei mesi prima di tale data il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, adotta le opportune disposizioni ».

Articolo 11

È inserito l'articolo seguente :

« *Articolo 8 bis*

1. In deroga all'articolo 4 e fermo restando l'articolo 8, paragrafo 2, uno Stato membro può autorizzare nel suo territorio l'impiego di altre sostanze che non figurano negli elenchi delle sostanze autorizzate per determinati prodotti cosmetici specificati nell'autorizzazione nazionale, sempreché siano osservate le seguenti condizioni :

a) l'autorizzazione deve essere limitata ad un periodo di tre anni al massimo ;

b) lo Stato membro deve esercitare un controllo ufficiale sui prodotti cosmetici fabbricati mediante la sostanza o il preparato di cui ha autorizzato l'impiego ;

c) i prodotti cosmetici così fabbricati devono recare un'indicazione particolare che sarà definita nell'autorizzazione.

2. Lo Stato membro comunica alla Commissione e agli altri Stati membri il testo di qualsiasi decisione di autorizzazione presa in virtù del paragrafo 1, entro il termine di due mesi a decorrere dalla data in cui tale decisione è entrata in vigore.

3. Prima dello scadere del termine di tre anni previsto nel paragrafo 1, lo Stato membro può depositare presso la Commissione una domanda di iscrizione, in un elenco di sostanze autorizzate, della sostanza che abbia ottenuto un'autorizzazione nazionale in virtù del paragrafo 1. Lo Stato membro in questione fornisce contemporaneamente i documenti che ritiene possano giustificare tale iscrizione e indica gli usi a cui è destinata la sostanza o la materia. Entro un termine di diciotto mesi a decorrere dal deposito della domanda si decide, in base alle più recenti conoscenze scientifiche e tecniche, previa consultazione del comitato scientifico di cosmetologia su iniziativa della Commissione o di uno Stato membro, e in base alla procedura prevista all'articolo 10, se la sostanza in questione può essere iscritta in un elenco di sostanze autorizzate, ovvero se l'autorizzazione nazionale deve essere revocata. In deroga al paragrafo 1, lettera a), l'autorizzazione nazionale resta in vigore finché non sarà stata presa una decisione sulla domanda di iscrizione ».

Articolo 12

1. La versione inglese è rettificata conformemente all'allegato 5.

2. La versione tedesca è rettificata conformemente all'allegato 6.

3. La versione olandese è rettificata conformemente all'allegato 7.

Articolo 13

1. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per garantire che dal 1° gennaio 1986 né i fabbricanti né gli importatori stabiliti nella Comunità immettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i prodotti di cui al paragrafo 1 non possano più essere venduti o ceduti al consumatore finale dopo il 31 dicembre 1987.

Articolo 14

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1983. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il

testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 15

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1982.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. de KEERSMAEKER

ALLEGATO 1

« ALLEGATO III

PARTE PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE IL CUI USO È VIETATO NEI PRODOTTI COSMETICI, SALVO IN DETERMINATI LIMITI E CONDIZIONI

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
1	Acido borico	a) Talchi	a) 5 %	a) Da non usare nei prodotti destinati alla cura dei bambini al di sotto dei 3 anni.	a) Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni.
		b) Prodotti per la cura della bocca	b) 0,5 %		
		c) Altri prodotti	c) 3 %		
2	Acido tioglicolico, suoi sali ed esteri	a) Prodotti per l'arricciatura e la stiratura dei capelli:	a)		a) Contiene tioglicolati. Seguire le istruzioni per l'uso.
		— uso generale	— 8 % pronto per l'uso pH ⩽ 9,5		
		— uso professionale	— 11 % pronto per l'uso pH ⩽ 9,5		— Solo per uso professionale.
		b) Prodotti per la depilazione	b) 5 % pH ⩽ 12,7		b) Contiene tioglicolati. Seguire le istruzioni per l'uso.
		c) Altri prodotti per il trattamento dei capelli, destinati ad essere eliminati dopo l'applicazione	c) 2 % percentuali calcolate in acido tioglicolico		c) Contiene tioglicolati. Seguire le istruzioni per l'uso.
3	Acido ossalico, suoi esteri e suoi sali alcalini	Prodotti per i capelli	5 %		Solo per uso professionale.

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
4	Ammoniaca		6 % calcolato in NH_3		Superiore al 2 %: contiene ammoniaca.
5	Tosylchloramidum natricum (*)		0,2 %		
6	Clorati di metalli alcalini	a) Dentifrici b) Altri usi	a) 5 % b) 3 %		
7	Cloruro di metilene		35 % (In caso di miscela con 1,1,1 tricloroetano, la concentrazione totale non può superare il 35 %)	Contenuto massimo di impurità: 0,2 %	
8	Diamminobenzeni (orto, meta), loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali nonché derivati del paradiamminobenzene sostituiti all'azoto (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: a) uso generale b) uso professionale	6 % calcolato in base libera		a) Può dare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità. Contiene diamminobenzeni. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. b) Solo per uso professionale. Contiene diamminobenzeni. Può dare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità.

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
9	Diamminotolueni, loro derivati sostituiti all'azoto e loro sali (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: a) uso generale b) uso professionale	10 % calcolato in base libera		a) Può dare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità. Contiene diamminotolueni. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. b) Solo per uso professionale. Contiene diamminotolueni. Può dare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità.
10	Diamminofenoli (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: a) uso generale b) uso professionale	10 % calcolato in base libera		a) Può dare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità. Contiene diamminofenoli. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. b) Solo per uso professionale. Contiene diamminofenoli. Può dare una reazione allergica. Si consiglia una prova preliminare di sensibilità.
11	Dichlorophenum (*)	Usi diversi dall'impiego come conservante	0,5 %		Contiene diclorofene.

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non superi l'unità.

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
12	Acqua ossigenata	Preparati per il trattamento dei capelli	12 % di H_2O_2 (40 volumi)		Contiene acqua ossigenata. Evitare il contatto della sostanza con gli occhi. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.
13	Formaldeide	Preparati per indurire le unghie	5 % calcolato in aldeide formica		Proteggere le pipite con una sostanza grassa. Contiene formaldeide (1)
14	Idrochinone (2)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: a) uso generale b) uso professionale	2 %		a) Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. Contiene idrochinone. b) Solo per uso professionale. Contiene idrochinone. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.

(1) Solo se la concentrazione è superiore a 0,05 %.

(2) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
15	Potassa caustica o soda caustica	a) Prodotti solventi delle pipite delle unghie	a) 5 % in peso (1)		a) Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini.
		b) Prodotti per la stiratura dei capelli:	b)		b)
		1. uso generale	1. 2 % in peso (1)		1. Contiene un agente alcalino. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità. Da tenere lontano dai bambini.
		2. uso professionale	2. 4,5 % in peso (1)		2. Solo per uso professionale. Evitare il contatto con gli occhi. Pericolo di cecità.
		c) Regolatore del pH — Prodotti per la depilazione	c) sino a pH 12,7		c) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
		d) Altri usi come regolatore del pH	d) sino a pH 11		
16	α-Naftolo	Tintura per i capelli	0,5 %		Contiene α-Naftolo
17	Nitrito di sodio	Anticorrosivo	0,2 %	Da non usare con le ammine secondarie e/o terziarie o altre sostanze che formino nitroammine.	
18	Nitrometano	Anticorrosivo	0,3 %		
19	Fenolo e suoi sali alcalini	Saponi e preparati per lavare i capelli (shampoo)	1 % calcolato in fenolo		Contiene fenolo.

(1) La somma dei due idrossidi è espressa in peso come idrossido di sodio.

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
20	Pirogallolo (1)	Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: a) uso generale b) uso professionale	5 %		a) Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente. Contiene pirogallolo. b) Solo per uso professionale. Contiene pirogallolo. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.
21	Chinino e suoi sali	a) Preparati per lavare i capelli (shampoo) b) Lozioni per i capelli	a) 0,5 % calcolato in chinino-base b) 0,2 % calcolato in chinino-base		
22	Resorcina (1)	a) Coloranti di ossidazione per tintura dei capelli: 1. uso generale	a) 5 %		a) 1. Contiene resorcina. Sciacquare bene i capelli dopo l'applicazione. Da non usare per tingere ciglia e sopracciglia. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.

(1) Queste sostanze possono essere impiegate da sole o mescolate tra loro in quantità tale che la somma dei rapporti tra il tenore di ciascuna delle sostanze stesse nel prodotto cosmetico e il tenore massimo autorizzato per ciascuna di esse non sia superiore a 2.

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
22 *(segue)*		2. uso professionale			2. Solo per uso professionale. Contiene resorcina. Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente.
		b) Lozioni per i capelli e preparati per lavare i capelli (shampoo)	b) 0,5 %		b) Contiene resorcina.
23	a) Solfuri alcalini	a) Prodotti per la depilazione	a) 2 % calcolato in zolfo pH ⩽ 12,7		a) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
	b) Solfuri alcalino-terrosi	b) Prodotti per la depilazione	b) 6 % calcolato in zolfo pH ⩽ 12,7		b) Da tenere lontano dai bambini. Evitare il contatto con gli occhi.
24	Sali di zinco idrosolubili, tranne lo zinco solfofenato e lo zinco piritione		1 % calcolato in zinco		
25	Zinco solfofenato	Deodoranti, antitraspiranti e lozioni astringenti	6 % calcolato in percentuale di sostanza anidra		Evitare il contatto con gli occhi.
26	Monofluorofosfato di ammonio	Prodotti per la cura della bocca	0,15 % calcolato in F. In caso di miscela con altri composti fluorurati autorizzati dal presente allegato, la concentrazione massima di F resta stabilita a 0,15 %		Contiene monofluorofosfato di ammonio.

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
27	Monofluorofosfato di sodio	idem	0,15 % idem		Contiene monofluorofosfato di sodio.
28	Monofluorofosfato di potassio	idem	0,15 % idem		Contiene monofluorofosfato di potassio.
29	Monofluorofosfato di calcio	idem	0,15 % idem		Contiene monofluorofosfato di calcio.
30	Fluoruro di calcio	idem	0,15 % idem		Contiene fluoruro di calcio.
31	Fluoruro di sodio	idem	0,15 % idem		Contiene fluoruro di sodio.
32	Fluoruro di potassio	idem	0,15 % idem		Contiene fluoruro di potassio.
33	Fluoruro di ammonio	idem	0,15 % idem		Contiene fluoruro di ammonio.
34	Fluoruro di alluminio	idem	0,15 % idem		Contiene fluoruro di alluminio.
35	Fluoruro stannoso	idem	0,15 % idem		Contiene fluoruro stannoso.

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
36	Idrofluoruro di cetilammina (idrofluoruro di esadecilammina)	idem	0,15 % idem		Contiene idrofluoruro di cetilammina
37	Diidrofluoruro di *bis*-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina	idem	0,15 % idem		Contiene diidrofluoruro di *bis*-(idrossietil) amminopropil-N-idrossietil-ottadecilammina.
38	Diidrofluoruro di N,N',N'-*tri* (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina	idem	0,15 % idem		Contiene diidrofluoruro di N,N',N'-*tri* (poliossietilene)-N-esadecil-propilenediammina.
39	Idrofluoruro di ottadecenilammina	idem	0,15 % idem		Contiene idrofluoruro di ottadecenilammina.
40	Silicofluoruro di sodio	idem	0,15 % idem		Contiene silicofluoruro di sodio
41	Silicofluoruro di potassio	idem	0,15 % idem		Contiene silicofluoruro di potassio.
42	Silicofluoruro di ammonio	idem	0,15 % idem		Contiene silicofluoruro di ammonio.

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
43	Silicofluoruro di magnesio	idem	0,15 % idem		Contiene silicofluoruro di magnesio.
44	Bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazolidina	Preparato per il trattamento dei capelli	fino al 2 %	Vietato nei generatori aerosol (Spray)	Contiene bis (idrossimetil)-1,3 tione-2 imidazolidina.
45	Alcole benzilico	Solventi, profumi e composizioni profumanti »			

ALLEGATO 2

«ALLEGATO IV

PARTE PRIMA

ELENCO DELLE SOSTANZE AUTORIZZATE PROVVISORIAMENTE

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
1	Alcole metilico	Come denaturante per gli alcoli etilico e isopropilico	5 % calcolato in % degli alcoli etilico e isopropilico		
2	Estere monoglicerico dell'acido para-amminobenzoico		5 %		Contiene monogliceride para-amminobenzoico.
3	Idrossi-8-chinoleina e suo solfato	Stabilizzante dei perossidi	0,3 % calcolato come base	Da non usare nei prodotti utilizzati dopo i bagni di sole. Neppure nei talchi per i bambini al di sotto dei 3 anni.	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni.
4	1,1,1 tricloroetano (metilcloroformio)	Per generatori aerosol	35 % In caso di miscela con il cloruro di metilene, la concentrazione totale non può superare il 35 %		Non vaporizzare in direzione di una fiamma o di un corpo incandescente.
5	3, 4', 5 Tribromosalicilanilide [tribromsalanum (*)]	Saponi	1 %	Criteri di purezza: 3,4',5 tribromosalicilanilide: 98,5 % minimo Altri bromosalicilanilidi: 1,5 % massimo. 4',5 dibromosalicilanilide: 0,1 % massimo. Bromuro inorganico: 0,1 % massimo, espresso in Na Br».	Contiene tribromosalicilanilide.

ALLEGATO 3

« ALLEGATO IV

PARTE TERZA

A. ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE NON VENGONO IN CONTATTO CON LE MUCOSE

Rossi

11 215, 12 310, 12 420, 16 150, 18 050, 18 065, 18 810, 26 105, 45 100, 50 240, Acid Red 195.

Arancioni e gialli

11 020, 11 021, 11 680, 11 700, 11 710, 13 065, 16 230, 18 690, 18 736, 19 120, 21 230, 71 105.

Blu e verdi

10 006, 10 020, 42 045, 42 080, 44 025, 62 095, 63 000, 74 100, 74 220, 74 350, 77 420, blu di bromotimolo, verde di bromocresolo.

Violetti, bruni, neri, bianchi

12 010, 12 480, 42 555, 46 500, 50 420, 51 319, 61 710, Brown FK.

B. ELENCO DEI COLORANTI PROVVISORIAMENTE AUTORIZZATI PER I PRODOTTI COSMETICI CHE VENGONO SOLO BREVEMENTE IN CONTATTO CON LA PELLE

Rossi

11 210, 12 370, 12 459, 12 485, 12 512, 12 513, 12 715, 14 895, 14 905, 16 045, 18 125, 18 130, 23 266, 24 790, 27 300, 27 306, 28 160, 45 110, 45 150, 45 220, 60 710, 62 015, 69 025, 71 100, 73 312, 73 905, 73 915, Pigment Red 144, Pigment Red 166, Pigment Red 170, Pigment Red 188.

Gialli e arancioni

11 725, 11 730, 11 765, 11 767, 11 855, 11 870, 12 055, 12 140, 12 700, 12 790, 14 600, 14 690, 15 970, 18 820, 20 040, 21 096, 21 100, 21 105, 21 108, 21 110, 21 115, 22 910, 23 900, 25 135, 25 220, 26 090, 29 020, 40 215, 48 040, 48 045, 48 055, 56 205, 75 660, 77 199, 77 878, Acid Yellow 127, Pigment Yellow 93, Pigment Yellow 98, Pigment Orange 31, 77 955.

Blu e verdi

12 775, 34 230, 42 052, 42 085, 42 095, 42 100, 50 315, 50 405, 52 015, 52 020, 61 135, 61 505, 61 525, 61 585, 62 005, 62 045, 62 105, 62 560, 69 810, 74 180, 74 255, Solvent Blue 2, Solvent Blue 19, Acid Blue 82, Acid Blue 181, Acid Blue 272.

Violetti, bruni, neri, bianchi

14 805, 17 580, 20 285, 20 470, 21 010, 25 410, 42 510, 42 520, 42 535, 42 650, 45 175, 50 325, 60 010, 60 730, 61 105, 62 030, Acid Brown 19, Acid Brown 82, Disperse Violet 23, Acid Brown 104, Acid Brown 106, Pigment Violet 37, Pigment Brown 30 ».

ALLEGATO 4

« ALLEGATO VI

ELENCO DEI CONSERVANTI CHE POSSONO ESSERE CONTENUTI NEI PRODOTTI COSMETICI

PREMESSA

1. Si definiscono conservanti le sostanze che entrano a far parte dei prodotti cosmetici principalmente per inibirvi lo sviluppo di microorganismi.

2. Le sostanze contrassegnate dal simbolo (+) possono essere aggiunte ai prodotti cosmetici anche in concentrazioni diverse da quelle specificate nel presente allegato per altri scopi specifici risultanti dalla presentazione del prodotto, ad esempio : come deodorante nei saponi o come agente antiforfora negli shampoo.

3. Altre sostanze impiegate nella formula dei prodotti cosmetici possono possedere proprietà antimicrobiche e quindi possono favorirne la conservazione, come ad esempio numerosi oli essenziali ed alcuni alcoli. Queste sostanze non figurano nel presente allegato.

4. Nel presente elenco si intendono per :

   — sali : i sali dei cationi sodio, potassio, calcio, magnesio, ammonio e le etanolammine ; degli anioni cloruro, bromuro, solfato, acetato ;

   — esteri : gli esteri di metile, etile, propile, isopropile, butile, isobutile, fenile.

PARTE PRIMA

ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
1	Acido benzoico, suoi sali ed esteri (+)	0,5 % (acido)		
2	Acido propionico e suoi sali (+)	2 % (acido)		
3	Acido salicilico e suoi sali (+)	0,5 % (acido)	Da non usare nei preparati per bambini al di sotto dei 3 anni, esclusi gli shampoo.	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni (1).
4	Acido sorbico e suoi sali (+)	0,6 % (acido) In caso di miscela con gli esteri la concentrazione massima resta stabilita allo 0,6 %		
5	Formaldeide e paraformaldeide (+)	0,2 % (salvo per l'igiene della bocca) 0,1 % (igiene della bocca) concentrazioni espresse in formaldeide libera	Vietato nei generatori aerosol, escluse le schiume.	Contiene formaldeide (2).
6	2,2'-diidrossi-3,3',5,5',6,6'-esaclorodifenil-metano (+) (esaclorofene)	0,1 %	Vietato nei prodotti per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni e in quelli per l'igiene intima.	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni. Contiene esaclorofene.

(1) Soltanto per i prodotti che potrebbero eventualmente essere utilizzati per l'igiene dei bambini al di sotto dei tre anni e che restano a contatto prolungato con la pelle.

(2) Soltanto se la concentrazione è superiore allo 0,05 %.

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
7	O-fenilfenolo e suoi sali (+)	0,2 % espresso in fenolo		
8	Piridin-1-ossi-2-tiolo, sali di zinco (+) (zinco piritione)	0,5 %	Autorizzato nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione, vietato nei prodotti per l'igiene della bocca.	
9	Solfiti e bisolfiti inorganici (+)	0,2 % espresso in SO_2 libero		
10	Iodato di sodio	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione.	
11	1,1,1-Tricloro-2-metilpropanolo-2 (Clorobutanolo)	0,5 %	Vietato nei generatori aerosol, esclu-se le schiume.	Contiene clorobutanolo.
12	Acido p-idrossibenzoico, suoi sali ed esteri (+)	0,4 % (acido) per un estere 0,8 % (acido) per le miscele di esteri		

PARTE SECONDA

ELENCO DEI CONSERVANTI AUTORIZZATI PROVVISORIAMENTE

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
1	6-acetossi-2,4-dimetil-1,3-diossano (dimetossano)	0,2 %		
2	Acido borico (+)	a) 0,5 % b) 3,0 %	a) Prodotti per l'igiene della bocca b) Altri prodotti	
3	Etere p-clorofenilglicerico (+) (clorfenesine)	0,5 %		
4	Acido deidroacetico e suoi sali	0,6 % (acido)		
5	Acido formico (+)	0,5 % (acido)		
6	Acido p-idrossibenzoico, estere benzilico	0,1 % (acido)		
7	1,6-di (4-amidinofenossi)-n-esano (esamidina) e suoi sali (compresi l'isetionato e il p-idrossibenzoato) (+)	0,1 %		
8	1,6-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-esano (dibromoesamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato)	0,1 %		
9	1,3-di (4-amidino-2-bromofenossi)-n-propano (dibromopropamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato)	0,1 %		

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
10	Tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico (tiomersale)	0,007 % (in Hg) In caso di miscela con altri composti mercuriali autorizzati dalla presente direttiva, la concentrazione massima di Hg resta stabilita allo 0,007 %	Unicamente per i prodotti per il trucco e lo strucco degli occhi.	Contiene tiosalicilato di etilmercurio, sale sodico.
11	Fenilmercurio e suoi sali (compreso il borato)	idem	idem	Contiene composti fenilmercurici.
12	Esteri dell'acido sorbico (+)	0,6 % (acido) In caso di miscela con l'acido e i suoi sali la concentrazione massima resta stabilita allo 0,6 %		
13	Acido undecilinico: sali, esteri, amido, mono e dietanolamidi e sulfosuccinati (+)	0,2 % (acido)		
14	Acido usnico e suoi sali (+) (compreso il sale di rame)	0,2 %		
15	Ammino-5-bis (etil-2-esil)-1,3 metil-5-peridropirimidina (+) (esetidina)	0,2 %		
16	Benzilformale	0,2 %		
17	2-benzil-4-clorofenolo	0,2 %		
18	5-bromo-5-nitro-1,3-diossano (+)	0,1 %	Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione	

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
19	2-bromo-2-nitro-1,3 propandiolo (bronopol) (+)	0,1 %		
20	3,3′ -dibromo-5,5′ -dicloro-2,2′ -diidrossidifenilmetano (+)	0,1 %		
21	Tetrabromo-o-cresolo (+)	0,3 %		
22	Cloracetammide	0,3 %		Contiene cloracetammide.
23	Alcole dicloro-3,4-benzilico (+)	0,15 %		
24	Alcole dicloro-2,4-benzilico (+)	0,15 %		
25	3,4,4′-triclorocarbanilide (+) (triclorocarbano)	0,2 %		
26	p-cloro-m-cresolo (+)	0,2 %		
27	4,4′-dicloro-3-(trifluoro-metil)-carbanilide (+) (alocarbano)	0,3 %	Concentrazione massima nei generatori aerosol: 0,2 %	
28	2,2,4′-tricloro-2′ idrossidifeniletere (+) (triclosan)	0,3 %		
29	Diclorofene	0,2 %		Contiene diclorofene.
30	N-(triclorometiltio) cicloexen-4-di carbossimide 1,2 (+) (Captan)	0,5 %		

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
31	*Bis*-(p-clorofenildiguanido)-1,6 esano (+): acetato, gluconato e cloridrato (cloresidina)	0,3 %		
32	Paraclorometaxilenolo (+)	0,5 %		
33	2,4-dicloro-3,5-dimetilfenolo (+) (Dicloro-metaxilenolo)	0,1 %		
34	8-idrossichinoleina e suoi sali (+)	0,3 %	Da non usare nei prodotti utilizzati dopo i bagni di sole. Neppure nei talchi per i bambini al di sotto dei 3 anni.	Da non usare per l'igiene dei bambini al di sotto dei 3 anni.
35	*Tri* (β-idrossietil)-esaidrotriazina	0,3 %		Contiene *Tri* (β-idrossietil)-esaidrotriazina.
36	Imidazolidimilurea (+)	0,6 %		
37	Isopropil-m-cresolo	0,1 %		
38	N-metilolcloracetammide	0,3 % per la clorocetammide	Nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione.	
39	Monometiloldimetilidantoina (+)	0,2 % quantità di formaldeide libera o di formaldeide teoricamente liberabile	Nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione.	Contiene formaldeide (1).
40	N-ossido di 2-idrossipiridina: sale sodico — (piritione sodico) (+)	0,5 %		

(1) Soltanto se la concentrazione è superiore allo 0,05 %.

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
41	2,2′-ditiobispiridin-1,1′-diossido (prodotto di addizione con il solfato triidrato di magnesio) (+) (piritione disolfuro + solfato di magnesio)	0,5 %		
42	Poliesametilendiguanide cloridrato (+)	0,3 %		
43	2-fenossietanolo (+)	1,0 %		
44	Esametilentetramina (+) (metenamina)	0,2 % quantità di formaldeide libera o di formaldeide teoricamente liberabile		Contiene formaldeide (1).
45	5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one + 2-metil-4-isotiazolin-3-one + cloruro di magnesio e nitrato di magnesio	0,005 % (di una miscela in proporzione di 3:1 di 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-one-2-metil-4-isotiazolin-3-one)		
46	N-ossido di 2-idrossipiridina (+)	0,5 %	Unicamente nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione.	
47	Canfosolfonato di bis (N-oxopiridil-2-tio)-alluminio (Camsilato di alluminio piritione)	0,2 %		
48	Cloruro di 1-(3-cloroallil)-3,5,7-triaza-1-azonia adamantano (Dowicil 200)	0,2 %		

(1) Soltanto se la concentrazione è superiore allo 0,05 %.

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
49	1-imidazolil-1-(4-clorofenossi) 3,3-dimetilbutan-2-one (+)	0,5 %		
50	Dimetilolo, dimetilidantoina (+)	0,2 % quantità di formaldeide libera o di formaldeide teoricamente liberabile		Contiene formaldeide (1).
51	Alcole benzilico (+)	1,0 %		
52	Acetato di dodecilguanidina (+)	0,5 % 0,1 %	Nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione. Per gli altri usi.	
53	Cloruro di disobutilfenossietossi-etil-dimetilbenzilammonio (+)	0,1 %		
54	Cloruro, bromuro, saccarinato di alchil (C8-C18) dimetilbenzilammonio (+)	0,5 %		
55	Bromuro e cloruro di alchil (C12-C22) trimetilammonio (+)	0,1 %		
56	Fenossipropanolo	1,0 %		

(1) Soltanto se la concentrazione è superiore allo 0,05 %.

Numero d'ordine	Sostanze	Concentrazione massima autorizzata	Limitazioni e prescrizioni	Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
a	b	c	d	e
57	1-idrossi-4-metile-6(-2,4,4-trimetil-pentil) 2-biridone e suo sale mono-etanolamminico	1,0 % 0,5 %	Nei prodotti eliminati con sciacquatura dopo l'applicazione. Per gli altri usi.	
58	3-eptil-2-(3-eptil-4-metil-4-tiazolin-2-ilidenemetil)-4-metiltiazolinio (ioduro di)	0,002 %	Creme, lozioni da toletta, shampoo ».	

ALLEGATO 5

Elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 1

« ANNEX II (the following points read as indicated) :

2. 2-Acetoxyethyltrimethylammonium hydroxide (acetylcholine) and its salts

5. [4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5- diiodophenyl]acetic acid and its salts

29. 2-Amino-1,2-bis(4-methoxyphenyl)ethanol and its salts

34. Imperatorin (9-(3-methylbut-2-enyloxy)furo[3,2-g]chromen-7-one)

39. Antibiotics, with the exception of that given in Annex V

42. Apomorphine (R 5, 6, 6a, 7-tetrahydro-6-methyl-4*H*-dibenzo[de,g]quinoline-10,11-diol) and its salts

48. Benzimidazol-2(3*H*)-one

49. Benzazepines and benzodiazepines

50. 1-Dimethylaminomethyl-1-methylpropyl benzoate (amylocaine) and its salts

51. 2,2,6-Trimethyl-4-piperidyl benzoate (benzamine) and its salts

52. Isocarboxazid*

72. Nitroderivatives of carbazole

80. Diphenoxylate* hydrochloride

86. *N,N*-bis(2-chloroethyl)methylamine *N*-oxide and its salts

91. Chlormezanone*

95. 2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl]indan 1,3-dione (chlorophacinone — ISO)

112. 2-α-Cyclohexylbenzyl(*N,N,N',N'*,-tetraethyl)trimethylenediamine (phenetamine)

117. O,O'-Diacetyl-*N*-allyl-*N*-normorphine

119. 5-(αβ-Dibromophenethyl)-5-methylhydantoin

120. *N,N'*-Pentamethylenebis (trimethylammonium) salts, e.g. pentamethonium bromide*

121. *N,N'*-[(Methylimino)diethylene]bis(ethyldimethylammonium) salts, e.g. azamethonium bromide*

124. *N,N'*-Hexamethylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. hexamethonium bromide*

128. 2-Diethylaminoethyl 3-hydroxy-4-phenylbenzoate and its salts

131. *O,O'*-Diethyl O-4-nitrophenyl phosphorothioate (parathion—ISO)

132. [Oxalylbisiminoethylene)]bis[(*o*-chlorobenzyl)diethylammonium] salts, e.g. ambenomium cloride *

143. 1,1-Bis(dimethylaminomethyl)propyl benzoate (amydricaine, alypine) and its salts

156. *N*-(3-Carbamoyl-3,3-diphenylpropyl)-*N,N*-diisopropylmethylammonium salts, e.g. isopropamide iodide*

160. 5,5-Diphenyl-4-imidazolidone

196. (1*R*,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-Hexachloro-6,7-epoxy-1,4,4a,5,6,7,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalene (endrin — ISO)

204. Ethyl bis(4-hydroxy-2-oxo-1-benzopyran-3-yl) acetate and salts of the acid

207. 4,4'-Dihydroxy-3,3'-(3-methylthiopropylidene)dicoumarin

214. Decamethylenebis(trimethylammonium) salts, e.g. decamethonium bromide

217. α-Santonin [(3S,5a*R*,9b*S*)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahydro-3,5a,9-trimethylnaphto [1,2-b] furan-2,8-dione]

234. 3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5*H*, pyrano[3,2-c]-[1]benzopyran-5-one (cyclocoumarol)

243. 3-(1-Naphthyl)-4-hydroxycoumarin

271. 2-Phenylindan-1,3-dione (phenindione)

276. Tetraethyl pyrophosphate; TEPP (ISO)

284. α-Piperidin-2-ylbenzyl acette laevorotatory threoform (levophacetoperane) and its salts

307. Sulphonamides (sulphanilamide and its derivatives ...) and their salts (rest of entry is correct)

313. Xylometazoline* and its salts

346. 2-[4-Methoxybenzyl-*N*-(2-pyridyl)amino]ethyldimethylamine maleate

358. Furo[3,2-g]chromen-7-one and its ... (rest of entry is correct)

ALLEGATO 6

Elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 2

« Nachstehende Punkte werden wie folgt berichtigt :

ANHANG II

51. 2,2,6-Trimethyl-piperidin-4-yl-benzoat

67. Phenylbutazonum*

72. Nitroderivate des Carbazols

81. 2,4-Diaminoazobenzol-hydrochlorid-citrat (Chrysoidin-hydrochlorid-citrat)

128. 2-Diathylaminoäthyl-4-phenyl-3-hydroxy-benzoat und seine Salze

130. 3-Diäthylaminopropyl-cinnamat

132. N,N'-Bis-(diäthyl)-N,N'-bis- (o-chlorbenzyl)-N,N'-(4,5-dioxo-3,6-diaza-octamethylen)-diammonium-Salze (z. B. Ambenonii chloridum*)

143. 1,1-Bis-(dimethylaminomethyl)-propyl-benzoat (Amydricaine) und seine Salze

156. N-(4-Amino-4-oxo-3,3-diphenyl-butyl)- ...

196. ... (Endrin)

204. Äthyl-2,2-bis-(4-hydroxy-3-cumarinyl)- ...

216. 2-Isopropyl-4-pentenoyl-harnstoff (Apronalid)

234. 3,4-Dihydro-2-methoxy-2-methyl-4-phenyl-2H,5H-pyrano [3,2-c] [1] benzopyran-5-on (Cyclocumarol)

254. Acenocoumarolum*

281. Physostigma venenosum Balf.

284. (—)-L-Threo—α-phenyl-2-piperidinomethanol-acetat (Levophacetoperan) und seine Salze

318. Glycoside der Thevetia neriifolia Juss.

340. p-tert.-Butyl-phenol und seine Derivate

341. p-tert.-Butyl-brenzcatechin

347. Pyribenzaminum*

351. Dibromsalicylanilide ...

358. Eurocumarine [z. B. Trioxysalenum* 8-Methoxypsoralen], ausgenommen normale Gehalte in natürlichen ätherischen Ölen

ANHANG III — Teil 2

d)	Violett,	braun,	schwarz und weiss:
	Nr. 21	77 891	E 171, Titandioxid (und seine Gemische mit Glimmer)
	Nr. 23	75 170	Guanin oder Perlglanz-Mittel

ANHANG IV — Teil 2

Fußnote 2 zur Überschrift:

..., daß der Farbstoff nicht zur Herstellung von kosmetischen Mitteln verwendet werden darf, die mit den Schleimhäuten des Auges in Berührung kommen können ...

d)	Violett,	braun,	schwarz und weiß:
	Nr. 6	77 163	Wismutoxichlorid (und seine Verbindungen mit Glimmer)

ANHANG V

4. p-Phenylendiamin und seine Salze

ALLEGATO 7

Elenco di cui all'articolo 12, paragrafo 3

« BIJLAGE II	*Wordt gelezen:*
15. ...Rouwolfia	Rauwolfia
34. ...genzopyran	benzopyran
182. Etheenoxyde	Ethyleenoxide
215. Ipecacuanha Uragoga Bailloen	Uragoga ipecacuanha Baill.
220. Babituurzuur	Barbituurzuur
221. ... bijlage IV	bijlagen IV en V
250. ... alkalische zouten	alkalizouten
268. ... alkalische zouten	alkalizouten
291. Prunus Laurocerasus	Prunus laurocerasus
314. Tetrachloortetheen	Tetrachloorethyleen
315. Tetrachloorkoolstof	Tetrachloorkoolstof
340. p-butyltert.-	p-tert. butyl ...
341. p-butyl tert.-	p-tert. butyl ... »